



COMUNE DI CIVEZZA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RICCA Giuseppe - Sindaco	Sì
2. D'AGOSTINO Cristina - Consigliere	Sì
3. VIGLIONE Lorenzo - Consigliere	No
4. GUGLIELMI Luciano - Consigliere	Sì
5. CAGLIERO Silvana - Consigliere	No
6. PAPONE Manuela - Consigliere	No
7. AMORETTI Roberto - Consigliere	Sì
8. SARTORE Massimo - Consigliere	Sì
9. FERRI Guido - Consigliere	Sì
10. RICCA Giorgia - Consigliere	No
11. RICCA Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Marco Gunter il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICCA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Dato atto che la novella normativa apportata dalla legge 160/2019 comporta l'adozione delle conseguenti deliberazioni da parte dell'Organo Consigliare;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che, con precedente deliberazione n°13 del 07/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento relativo alla Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 27/12/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020.

CONSIDERATO dover confermare per l'anno **2021** le medesime aliquote previste per il passato esercizio finanziario 2020.

CONSIDERATO che, per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno determinare le aliquote per l'anno **2021**, come di seguito specificato:

- ALIQUOTA BASE **1,06 per cento**;
- ABITAZIONE PRINCIPALE **0,20 per cento**;
- TERRENI AGRICOLI **0,46 per cento**;
- DETRAZIONE ORDINARIA € **200,00**.

PRECISATO che le scadenze e le modalità per il pagamento dell'IMU sono prescritte per legge, come segue:

- il versamento dell'IMU è fissato in numero due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
- è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147Bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui si evince il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti n.7, Favorevoli n.7, Contrari n.0, Astenuti n.0.

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE** atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **DI DETERMINARE**, confermando quanto stabilito nel presente esercizio finanziario 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria anno 2021**:
 - ALIQUOTA BASE **1,06 per cento**;
 - ABITAZIONE PRINCIPALE **0,20 per cento**;
 - TERRENI AGRICOLI **0,46 per cento**.

- 3) **DI DARE ATTO** che i Terreni agricoli sono esenti solo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- 4) **DI DETERMINARE le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2021**: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 5) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, come previsto dall'art. 1, comma 688, del D.Lgs. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2011 n° 2014.
- 6) **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n° 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214.

DOPODICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Ravvisata l'urgenza di provvedere.

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui si evince il seguente risultato: Presenti n.7, Votanti n.7, Favorevoli n.7, Contrari n.0, Astenuti n.0.

DELIBERA

Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

I sottoscritti funzionari

Vista la proposta di delibera in oggetto.

Visto l'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Esprimono parere: favorevole

Sotto il profilo della regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Il Segretario Comunale
F.to Gunter Marco

Il Responsabile Finanziario
F.to Barbara Aretti

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : RICCA Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Marco Gunter

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal __21/07/2021__ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Civezza , li __21/07/2021__

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Marco Gunter

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Civezza , li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Gunter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/07/2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Gunter